



CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

Settore Pubblica Istruzione e Servizi alla Persona
 Servizio Politiche Sociali e Immigrazione

APPALTO PER LA FORNITURA BIENNALE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DI GENERI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER ASILO NIDO METROPOLITANO, ANNI 2020/2021

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

(Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

ART. 1 – DEFINIZIONI

Per “Impresa”, “Ditta”, “Fornitore” o “Appaltatore” si intende la ditta risultata aggiudicataria a seguito della procedura di gara ad evidenza pubblica regolata dallo specifico disciplinare.

Per “Stazione appaltante”, “Amministrazione” o “Azienda” si intende la Città Metropolitana di Cagliari.

ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura di derrate alimentari (alimenti e bevande) per la preparazione dei pasti nell'asilo nido della Città Metropolitana di Cagliari come da Allegato A (Capitolato Merceologico).

La fornitura è costituita così come dettagliato nei successivi articoli.

La fornitura delle derrate alimentari deve essere effettuata presso la cucina dell'Asilo Nido in via Cadello 9/b - Cagliari.

ART. 3 – DURATA DEL CONTRATTO

L'appalto avrà durata biennale - periodo 01.01.2020/31.12.2021 - con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto o dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016.

L'Appaltatore sarà obbligato, al termine della scadenza contrattuale, a proseguire l'esecuzione del contratto per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi agli stessi prezzi, patti e condizioni contrattuali in corso, nell'eventualità che l'Amministrazione non abbia terminato le procedure per la nuova gara.

Art. 4 - RIPETIZIONE DEL SERVIZIO PER GLI ANNI SUCCESSIVI

1. Ai sensi dell'art. 63 c. 5 del D. Lgs. n. 50/2016, nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale, potranno essere affidati all'aggiudicatario del contratto nuovi servizi, a condizione che essi consistano nella ripetizione del servizio aggiudicato con il contratto iniziale e siano conformi al progetto di base oggetto del contratto alla cui stipulazione il presente procedimento è preordinato.

2. L'importo complessivo stimato dei servizi successivi è computato per la determinazione del valore globale del contratto, ai fini delle soglie e si dà atto che il presente è un contratto pubblico di rilevanza comunitaria.

ART. 5 - INIZIO E TERMINE DEL SERVIZIO

L'Appaltatore si impegna, per tutta la durata del contratto, a garantire l'erogazione della fornitura delle derrate alimentari secondo le date di funzionamento dell'Asilo Nido previste dalla Città Metropolitana di Cagliari. Sarà cura dell'Appaltatore prendere utilmente conoscenza di tali dati. I periodi di sospensione del servizio mensa saranno comunicati dalla Città Metropolitana di Cagliari.

Resta, comunque, ferma la possibilità per la Città Metropolitana di Cagliari di disporre la temporanea interruzione della fornitura per ragioni contingibili ed urgenti anche senza preventivo avviso.

Art. 6 – IMPORTO E QUANTITÀ DELLA FORNITURA - VARIAZIONI

Il valore presunto posto a base di gara ammonta ad € 58.541,74 oltre IVA se dovuta.

L'appalto verrà aggiudicato mediante procedura negoziata secondo le modalità previste dall'art. 36 comma 2, lett. b) D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, con il criterio del minor prezzo, determinato mediante massimo ribasso sull'importo a base di gara, ai sensi dell'art. 95 comma 4 D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016.

Il prezzo offerto si intende comprensivo di tutte le spese di trasporto, di personale e di ogni altro onere

espresso e non dal presente capitolato inerente e conseguente la fornitura dei generi alimentari di cui trattasi.

Le quantità e qualità di derrate indicate derivano da una valutazione sul consumo storico, pertanto sono da considerarsi indicative e non vincolanti per la stazione appaltante che pagherà esclusivamente la merce effettivamente ordinata e consegnata.

La stazione appaltante si riserva di aumentare o diminuire i quantitativi presunti in rapporto alle esigenze effettive fino a concorrenza di un quinto (20%) dell'importo contrattuale.

Art. 7 – CARATTERISTICHE DELLE FORNITURE

Le caratteristiche delle derrate sono determinate nell'allegato A (Capitolato Merceologico).

Il Fornitore dovrà rendere disponibili ad inizio della prestazione contrattuale le schede tecniche in lingua italiana di tutti i prodotti, che dovranno obbligatoriamente corrispondere alle caratteristiche qualitative richieste.

Le caratteristiche dei prodotti offerti (da scheda tecnica che dovrà essere inviata ad inizio fornitura) dovranno essere mantenute per tutta la durata contrattuale.

Qualora, durante il rapporto di fornitura, la ditta aggiudicataria si trovasse nella necessità di variare la tipologia dei prodotti da fornire, la Città Metropolitana di Cagliari si riserva di accettare proposte alternative purché abbiano carattere di eccezionalità e previa valutazione qualitativa favorevole del prodotto sostituito.

Nel corso del periodo contrattuale l'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere la fornitura di articoli non ricompresi nell'allegati A (Capitolato Merceologico).

In tal caso saranno richieste offerte e campionature dei prodotti in questione alla ditta aggiudicataria del presente appalto in grado di fornire il prodotto.

Art. 8 – CONDIZIONI DELLA FORNITURA

La ditta aggiudicataria garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato.

Tutti i generi alimentari forniti dovranno essere di ottima qualità e di prima scelta.

Nello svolgimento del servizio di fornitura la ditta aggiudicataria si attiene all'osservanza scrupolosa delle prescrizioni stabilite dalla normativa vigente in materia di preparazione, confezionamento, trasporto e consegna delle derrate alimentari, ed in generale al rispetto di tutte le leggi e regolamenti vigenti nella su indicata materia ed in ogni altro ambito interessato dall'attività ricompresa nell'oggetto del presente appalto.

Il fornitore si obbliga a fornire e trasportare i prodotti secondo la normativa vigente e nel rispetto di un sistema di autocontrollo HACCP e di mantenere a temperatura ed in condizioni appropriate le derrate durante le fasi di trasporto.

La Ditta si impegna:

a) alla fornitura e trasporto con personale dipendente e mezzi propri, che possiedano i requisiti previsti dalle normative vigenti dei generi alimentari;

b) alla consegna dei prodotti forniti con la frequenza di:

- almeno una volta alla settimana per i prodotti freschi e surgelati, prodotti vari a lunga conservazione, carni, acqua minerale eventualmente incrementabile in base alle esigenze dell'Asilo Nido;

- tutti i giorni il pane e i prodotti da forno;

c) effettuare le consegne delle derrate dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 9,00 presso la cucina per non intralciare l'attività ordinaria di lavoro; dovrà essere garantita la puntualità della consegna onde non creare gravi ripercussioni sui programmi di lavoro degli addetti al servizio di refezione.

In caso di ritardi nelle consegne, si applicheranno le penali di cui all'art. 11 del presente capitolato.

Il servizio viene svolto secondo calendario scolastico. Resta sospeso durante le vacanze di Natale e Pasqua e il mese di agosto.

d) concordare con la Città Metropolitana di Cagliari le giornate di fornitura sulla base delle esigenze connesse con l'utilizzo delle derrate previste dai menù;

e) effettuare la fornitura consegnando le derrate direttamente agli operatori responsabili, conferendole all'interno della cucina dell'Asilo Nido e nel rispetto degli ordini inviati, sia per quanto riguarda la quantità, sia la tipologia della derrata.

f) eseguire forniture regolari a peso netto, fatto salvo per i prodotti confezionati in liquido di governo nei limiti indicati nelle schede tecniche o richiesti a numero;

g) a curare la più scrupolosa osservanza delle norme igieniche vigenti da parte del personale addetto al confezionamento, al trasporto ed alla consegna delle derrate. Il mezzo di trasporto ed i contenitori dovranno presentare i requisiti stabiliti dalle norme di legge vigenti in materia.

- h) fornire derrate che non contengano ingredienti comprendenti o costituiti da Organismi Geneticamente Modificati (OGM);
- i) fornire derrate con imballaggi integri, senza alterazioni manifeste, barattoli non bombati, non arrugginiti, non ammaccati, cartoni non lacerati né sporchi, confezioni chiuse all'origine, prive di muffe, di parassiti, di difetti merceologici, di odori e di sapori sgradevoli, in cattivo stato di conservazione, ecc... Gli imballaggi devono essere in materiale riciclabile e rispettosi delle norme ambientali di basso impatto, ai sensi del PAN GPP;
- l) fornire derrate con caratteristiche organolettiche tipiche dell'alimento (colore, odore, sapore, aspetto, consistenza, stato, ecc.), senza difetti, alterazioni e adulterazioni di alcun genere;
- m) sostituire, nell'eventualità in cui un prodotto ordinato non sia disponibile per quantità e/o qualità, la derrata ordinata con altra derrata previo nulla osta del Direttore dell'Esecuzione del Contratto;

Al momento della consegna della merce, il referente al ritiro verificherà che il documento di trasporto o la fattura accompagnatoria sia corrispondente alla merce consegnata per genere e quantità. Inoltre effettuerà un controllo visivo circa l'integrità delle confezioni ed eventuali segnali di alterazioni e verificherà la data di scadenza.

Ogni rischio o danno derivante dal trasporto e dalla consegna è ad esclusivo carico del fornitore che è pienamente responsabile di ogni conseguenza.

La consegna dovrà essere garantita nel modo più assoluto, indipendentemente dalle condizioni stagionali o di viabilità nei luoghi indicati.

Nessun fatto o avvenimento potrà essere addotto a giustificazione di eventuali ritardi, salvo cause di forza maggiore.

Qualora il fornitore non effettuasse, in tutto o in parte o ritardasse la somministrazione del genere da fornire, la stazione appaltante senza obbligo di darne comunicazione, oltre ad applicare le penali previste dal presente capitolato e fatto salvo il diritto per l'azione di risarcimento dei danni subiti, si riserva la facoltà di approvvigionarsi presso altra ditta a totale carico della ditta inadempiente che sarà obbligata a rimborsare, oltre alle spese ed oneri vari, il maggior prezzo pagato rispetto alle condizioni di appalto.

Art. 9 – EFFETTUAZIONE DEGLI ORDINI E REFERENTE DELLA DITTA

Gli ordini saranno effettuati quotidianamente, per il fabbisogno della settimana in corso o successiva a mezzo telefono, e-mail o direttamente online ove possibile.

La ditta aggiudicataria dovrà nominare almeno un Referente del servizio che avrà il compito di mantenere tutti i collegamenti tecnici e operativi con la Città Metropolitana.

La ditta aggiudicataria, prima dell'inizio delle prestazioni, dovrà comunicare il nominativo del proprio Referente Unico (supervisore), appositamente delegato del compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all'espletamento dell'appalto.

Il referente deve essere reperibile, responsabile dell'organizzazione ed in grado di assicurare il regolare svolgimento del servizio concordato.

Pertanto tutte le comunicazioni e contestazioni di inadempienze fatte in contraddittorio con il referente dell'impresa dovranno intendersi fatte direttamente all'impresa.

Art. 10 – GESTIONE DELLE IRREGOLARITÀ NELLE CONSEGNE

Nel caso vengano riscontrate delle non conformità, cioè degli scostamenti qualitativi rispetto a quanto richiesto nel presente capitolato speciale o all'ordine (merce non corrispondente al capitolato, per marchio, pezzatura, modalità di confezionamento, etichettatura, freschezza ecc., quantità non corrispondente rispetto a quanto richiesto), ovvero nel caso che una o più partite di generi alimentari siano dichiarate non accettabili per motivi di non conformità igienico sanitaria, i responsabili del ricevimento delle derrate NON RITIRERANNO la merce, la cui non conformità verrà tempestivamente comunicata per iscritto a mezzo PEC o raccomandata a.r. alla ditta aggiudicataria che dovrà provvedere nel più breve tempo possibile alla sostituzione o integrazione della merce.

La Città Metropolitana potrà, a suo insindacabile giudizio, provvedere all'acquisto presso altro fornitore addebitando il corrispettivo alla ditta.

La Città Metropolitana si riserva di contestare alla ditta la fornitura anche nel caso in cui la difformità dei prodotti sia evidenziata in fasi successive all'accettazione.

Art. 11 – CONTESTAZIONI E PENALI

L'impresa dovrà attenersi alle prescrizioni del presente capitolato.

Nel caso si verificassero inadempimenti alle obbligazioni contrattuali, la stazione appaltante applicherà le seguenti penali, previa contestazione scritta dell'inadempimento via PEC:

- in caso di ritardata consegna rispetto ai termini contrattuali, dovuta a causa non dipendente da

forza maggiore, che interferisca con il regolare svolgimento del servizio, una penale in misura giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale;

- in caso di mancata consegna ovvero di consegna incompleta, una penale pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale;
- in caso di consegna di prodotti non rispondenti all'ordinativo per quantità e tipologia, ovvero non corrispondenti alle caratteristiche merceologiche (qualità inferiore a quella richiesta), una penale pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale;
- in caso di consegna di prodotti con confezioni danneggiate, etichettatura non leggibile, scaduti o visibilmente deteriorati, una penale pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale;

L'inadempimento verrà contestato per iscritto per mezzo PEC o per raccomandata A.R.

La ditta fornitrice avrà facoltà di presentare giustificazioni e/o controdeduzioni entro 3 giorni dal ricevimento della contestazione da parte dell'Amministrazione.

Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si procederà all'applicazione delle penalità pecuniarie indicate.

L'ammontare delle penalità eventualmente comminate sarà detratto dal corrispettivo dovuto all'Appaltatore, il quale è tenuto, in ogni caso, ad eliminare gli inconvenienti riscontrati.

L'applicazione delle penali non pregiudica eventuali altre azioni di risarcimento che l'Amministrazione intendesse intraprendere nei confronti dell'appaltatore.

Art. 12 – PAGAMENTI

Il prezzo offerto deve ritenersi comprensivo di tutte le spese di trasporto, sosta, imballaggio e consegna presso la cucina dell'Asilo Nido.

I pagamenti saranno effettuati dalla Città Metropolitana di Cagliari, in seguito alla presentazione:

- a) di regolare fattura elettronica, in base alle forniture effettivamente eseguite;
- b) dell'ulteriore documentazione prevista dalla normativa vigente.

Il pagamento della fattura (che dovrà essere presentata con cadenza mensile) avverrà entro 30 giorni dalla sua presentazione e dalla data di registrazione della fattura sui registri contabili dell'Ente. Il pagamento è subordinato alla verifica, da parte del responsabile, che la fornitura sia stata eseguita regolarmente. In mancanza di tali condizioni il pagamento sarà sospeso ed il termine di 30 giorni ricomincerà a decorrere dall'avverarsi delle stesse.

La trasmissione della fattura in formato elettronico potrà avvenire esclusivamente tramite il Sistema di interscambio (SdI).

Per ottenere il pagamento la ditta dovrà avere regolarmente eseguito la fornitura ed aver risolto ogni eventuale contestazione o controversia, in caso contrario i termini di pagamento si intendono sospesi fino alla risoluzione delle eventuali controversie.

Le Ditte aggiudicatrici devono assumere l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i.

I pagamenti avverranno esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, su conto corrente dedicato intestato all'appaltatore stesso.

Allo scopo, l'appaltatore comunica per iscritto alla Città Metropolitana gli estremi del conto corrente unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

La Ditta si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente le variazioni che si verificassero circa le modalità di pagamento di cui sopra e, in difetto di tale notificazione, l'Amministrazione sarà esonerata da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti in modo errato.

Al momento della presentazione della fattura mensile, ai fini del relativo pagamento, la ditta affidataria dovrà essere in regola con gli obblighi relativi al versamento dei contributi INPS e dei premi e accessori INAIL del periodo precedente a quello di fatturazione attestati dal DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).

Qualora la ditta affidataria risulti inadempiente con il versamento dei contributi sopra indicati l'Amministrazione procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo ed assegnerà alla ditta affidataria il termine massimo di quindici giorni entro il quale dovrà procedere alla regolarizzazione della sua posizione. Il pagamento del corrispettivo sarà nuovamente effettuato ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea documentazione. Troveranno comunque applicazione le disposizioni di cui all'art. 30 commi 5 e 6 del D. Lgs. n. 50/2016 a salvaguardia dell'adempimento contributivo e retributivo.

La ditta affidataria non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.

L'imponibile indicato in fattura dovrà essere ridotto della ritenuta di garanzia di cui all'art. 30, comma 5 bis, del D. Lgs. n. 50/2016, con espressa indicazione di questa circostanza. La fatturazione delle ritenute applicate sarà effettuata alla chiusura del contratto, in sede di liquidazione finale, qualora ricorrano le condizioni normative per lo svincolo.

Art. 13 – REVISIONE DEI PREZZI

Il prezzo offerto in sede di gara si intende fisso e invariabile per l'intera durata dell'appalto.

Art. 14 – RESPONSABILITÀ

La Ditta aggiudicataria è direttamente responsabile dei danni arrecati sia a persone che a cose, tanto dell'Amministrazione che di terzi, causate in esecuzione del servizio, derivanti da cause ad essa imputabili di qualsiasi natura o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento.

La Ditta aggiudicataria si impegna e si obbliga a tenere indenne la Città Metropolitana da ogni e qualsiasi onere o responsabilità verso terzi verificatasi in dipendenza e/o nell'esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente capitolato, da qualsivoglia causa determinati.

La Ditta aggiudicataria esonera la Città Metropolitana da ogni responsabilità per danni che potessero ad essa derivare direttamente o indirettamente da fatto doloso o colposo dei propri dipendenti e/o collaboratori.

La Ditta aggiudicataria, in ogni caso, si impegna alla pronta riparazione e/o sostituzione di qualsiasi danno a beni mobili e immobili derivanti all'Amministrazione e causati dal proprio personale nell'espletamento dell'appalto.

Art. 15 – CAUZIONE DEFINITIVA

La Ditta aggiudicataria presta, in sede di stipulazione del contratto, un deposito cauzionale definitivo in misura pari al 10% (diecipercento) dell'importo contrattuale al netto dell'I.V.A. ai sensi dell'art. 103 D. Lgs. 50/2016.

Il deposito cauzionale definitivo, deve avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto, e dovrà in ogni caso avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione beneficiaria con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia sorte in dipendenza dell'esecuzione del Contratto.

Ove durante il contratto, il deposito cauzionale citato andasse per qualsiasi causa soggetto a diminuzione, la Ditta aggiudicataria dovrà reintegrarlo, a semplice avviso dell'Amministrazione e nei termini da essa stabiliti, sotto pena di risoluzione immediata del contratto e senza pregiudizio di ogni altra azione che potesse spettare all'Ente.

Il deposito cauzionale definitivo potrà essere costituito esclusivamente mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa. La garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs.58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Non si accetteranno altre forme di prestazione della cauzione ovvero cauzioni rilasciate da soggetti diversi da quelli sopra indicati.

Nel deposito cauzionale definitivo costituito mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà essere espressamente indicato che la cauzione opererà a prima richiesta senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare nelle casse pubbliche la somma garantita entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile e la sua operatività entro i 15 gg. sopra indicati.

Art. 16 - PREVISIONE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN VIA D'URGENZA

Con determinazione dirigenziale può essere autorizzata l'esecuzione anticipata del contratto, attraverso apposito provvedimento che indica in concreto i motivi che giustificano l'esecuzione anticipata.

Alla Ditta aggiudicataria potrà essere pertanto richiesto di dare inizio al servizio nelle more della stipula del contratto. In tal caso la cauzione della Ditta dovrà essere prestata prima dell'inizio del servizio.

Art. 17 – RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO

La grave e/o ripetuta inosservanza degli obblighi contrattuali assunti dall'appaltatore consentirà la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore ai 10 giorni.

Inoltre, oltre a quanto previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le seguenti fattispecie:

- a) ingiustificata interruzione o sospensione della fornitura da parte dell'appaltatore;
- b) ripetuti ritardi dei termini di consegna, tali da provocare disagi nella preparazione dei pasti;
- c) ripetute violazioni degli obblighi contrattuali, non risolte dalla ditta neanche in seguito a diffida, tali da compromettere la regolarità della fornitura;
- d) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione della fornitura, quali il fallimento, l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- e) subappalto non autorizzato e cessione anche parziale del contratto;
- f) reiterate applicazioni di penalità il cui ammontare complessivo superi il 10% dell'importo dell'appalto;
- g) fornitura di prodotti inquinati o contaminati, causa di intossicazioni alimentari;
- h) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto, ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

In tutti i casi di risoluzione del contratto la Città Metropolitana avrà diritto di ritenere definitivamente la cauzione prestata, fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno.

La Città Metropolitana si riserva, altresì, la facoltà di recedere dal contratto, in qualunque momento, per sopravvenuti gravi motivi di pubblico interesse, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni da comunicarsi all'impresa tramite lettera raccomandata a.r. ovvero tramite pec.

In tal caso l'Amministrazione sarà tenuta al pagamento delle sole prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi di contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c.

Dalla data di comunicazione del recesso, l'aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando, tuttavia, che tale cessazione non comporti alcun danno alla Città Metropolitana.

Art. 18 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUBAPPALTO

E' assolutamente vietata la cessione, sotto forma di tutto o di parte del contratto di appalto, salvo quanto previsto dall'art. 106 D.Lgs. 50/2016 comma 1, lettera d) sotto pena di rescissione del contratto stesso e di perdita del deposito cauzionale, fatte salve le azioni per il risarcimento di ogni conseguente danno e salvo sempre l'esperimento di ogni altra azione che l'Amministrazione ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Non è ammesso il subappalto in considerazione della particolarità della fornitura in oggetto.

ART. 19 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese di contratto, bollo, registro, accessorie e conseguenti, se dovute, saranno per intero a carico dell'appaltatore, ad eccezione dell'Imposta sul Valore Aggiunto.

ART. 20 - FORO COMPETENTE

Per ogni effetto del presente contratto, si riconosce per ogni controversia, la competenza del Foro di Cagliari.

ART. 21 - OSSERVANZA DI NORME E DISPOSIZIONI

La ditta appaltatrice sarà tenuta all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e in genere di tutte le prescrizioni che siano o che saranno emanate dai pubblici poteri in relazione al presente appalto.

In particolare si intende richiamata la seguente norma:

D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50

ART. 22 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati personali verranno trattati secondo le disposizioni del D. Lgs. 20.06.2003 n.196, come integrato dal D. Lgs. 10.08.2018 n.101, e secondo quanto disposto dalla regolamentazione interna della Città Metropolitana di Cagliari in esecuzione del "Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

2. Titolare del trattamento dei dati è la Città Metropolitana di Cagliari. Il Responsabile del trattamento

per conto della Città Metropolitana di Cagliari è il Dott. Bruno Orrù – Dirigente del Settore Pubblica Istruzione e Servizi alla Persona.

La Città Metropolitana di Cagliari nominerà quale **Responsabile del trattamento dei dati personali** connesso al presente contratto la società affidataria.

Responsabile del Procedimento: Dirigente del Settore Dott. Bruno Orrù.

firmato **Il Dirigente**
Dott. Bruno Orrù